



Firmato digitalmente da NICOLA
GIOVANNI CERINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001



Nicola Giovanni Cerini
NOTAIO
Via Giambattista Vico n. 1
Roma 00196
Tel. 06/3611876
ngcerini@notariato.it

Repertorio numero 12611 Raccolta numero 11047 ---

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

---- della associazione: "AMICI DELLA FIOM APS - ETS" ----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del
mese di febbraio -----

----- (28 febbraio 2024) -----

alle ore sedici e minuti ventuno. -----

In Roma, nel mio studio in Via Giambattista Vico n. 1.
Innanzi a me Dottor Nicola Giovanni CERINI, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- è presente il Signor: -----

AGNELLI Evaristo, nato a Bergamo il 27 ottobre 1947,
domiciliato per la carica in Roma ove appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante dell'Associazione di promozione sociale
denominata "'AMICI DELLA FIOM Associazione di Promozione
Sociale Ente Terzo Settore" in sigla "AMICI DELLA FIOM
A.P.S. - E.T.S." con sede legale in Roma (RM), in Via
Michelangelo Buonarroti n. 29, codice fiscale
97881680587, iscritta al RUNTS, repertorio n.71716. ----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui
identità personale io Notaio sono certo, il quale,
agendo nella sopramenzionata qualità mi richiede di
assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea
della predetta associazione, riunita in questo giorno,
luogo, ed ora per discutere e deliberare sul seguente ---

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1)- **Modifica della denominazione dell'Associazione e
conseguente modifica dell'articolo 1) dello statuto;** ----

2)- **inerenti e conseguenti.** -----

Al che aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do
atto di quanto segue. -----

**Assume la Presidenza dell'assemblea, su designazione
unanime dei presenti,** ai sensi di legge e dello statuto,
il comparente, nella qualità di Presidente e Legale
Rappresentante il quale -----

----- **CONSTATA E FA CONSTATARE** -----

- che sono presenti in proprio e per delega numero
dodici associati su un totale di ventidue; -

- che dell'organo amministrativo sono presenti il
comparente ed i signori Zantedeschi Stefano Luca e
Campetti Loris; -----

- che non sussiste l'organo di controllo; -----

- che esso Presidente di aver accertato l'identità e la
legittimazione dei partecipanti; -----

- che i presenti si dichiarano sufficientemente
informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e
nessuno si oppone alla trattazione degli stessi, -----

----- **DICHIARA** -----

che la presente assemblea è regolarmente costituita ed
atta a deliberare sul predetto ordine del giorno. -----

Il Presidente, iniziando la trattazione, espone
all'assemblea, i motivi per i quali è opportuno assumere
le deliberazioni di cui all'ordine del giorno. -----

Preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, dopo
ampia ed esauriente discussione, **l'assemblea,
all'unanimità** -----

----- **D E L I B E R A** -----

a)- di modificare la denominazione dell'associazione da
"AMICI DELLA FIOM Associazione di Promozione Sociale
Ente Terzo Settore" in sigla "AMICI DELLA FIOM A.P.S. -

Registrato a

AGENZIA DELLE
ENTRATE
DI ALBANO LAZIALE

IL 06/03/2024

N. 4048

SERIE 1T

Esente

E.T.S." in **"AMICHE E AMICI DEL LAVORO Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore"** in sigla **"AMICHE E AMICI DEL LAVORO A.P.S. - E.T.S."** e di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello statuto come segue: -

"ART. 1) DENOMINAZIONE -----
Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione **"AMICHE E AMICI DEL LAVORO Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore"** in sigla **"AMICHE E AMICI DEL LAVORO A.P.S. - E.T.S."**. -----

Stante la modifica come sopra apportata, l'assemblea all'unanimità delibera inoltre di approvare il nuovo testo dello Statuto come sopra integrato che qui si allega sub "A", per formarne parte integrante e sostanziale omessane da me Notaio la lettura per espressa volontà del comparente che presente l'assemblea me ne ha dispensato; -----

b) -- di dare mandato all'organo amministrativo di dare esecuzione alle deliberazioni. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore sedici e minuti trentatre. --

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative al presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla stessa Associazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparente che da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce ed a margine con me Notaio. -----

L'atto viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trentacinque. -----

Scritto in parte a macchina con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile e completato da persona di mia fiducia e da me Notaio su quattro facciate e sin qui della quinta di due fogli di carta resi legali. -----

In originale firmato: -----

Agnelli Evaristo -----

Nicola Giovanni Cerini Notaio -----

Allegato "A" al rep. 12611 / 11047 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "AMICHE E AMICI DEL LAVORO Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore" in sigla "AMICHE E AMICI DEL LAVORO A.P.S. - E.T.S.".

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di promozione sociale è stabilita in Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente in Via Michelangelo Buonarroti n. 29.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito del territorio Nazionale e nel pieno rispetto della dignità e libertà personale degli associati.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di

promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, (svolge) le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007;

- lo sviluppo e la diffusione della cultura ed il rilancio delle politiche per la ricerca e la formazione;

- la tutela dei diritti del lavoro e la difesa della dignità del lavoratore;

- l'incontro ed il confronto delle istituzioni con le associazioni, le fondazioni, i comitati ed ogni altra espressione della società civile;

- la tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari e culturali, e tutte le attività a queste direttamente connesse;

- il raggiungimento di un ruolo di interlocutore qualificato per istituzioni ed enti locali;

- la promozione del dibattito culturale per la

*Esquelli
D. Sorino*



partecipazione civile ed il consenso politico;

- la promozione di politiche per il rilancio della dei settori produttivi;

- la promozione e la diffusione di una maggiore conoscenza dei problemi delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché il sostegno a misure atte a favorire il protagonismo politico e sociale;

- la difesa e la protezione dei diritti della persona umana, delle lavoratrici dei lavoratori individualmente e collettivamente, la ricerca e la promozione della pace e della pacifica convivenza tra i popoli;

- l'individuazione di un soggetto che rappresenti le istanze ed i propositi dell'Associazione stessa presso le Istituzioni;

- lo sviluppo dell'incontro tra donne e uomini, associazioni sociali e culturali e il mondo sindacale;

- la promozione, la ricerca, la conservazione documentale e la diffusione di archivi documentali.

Per il perseguimento delle sue attività istituzionali,

l'Associazione utilizza i seguenti strumenti:

- la promozione di attività culturali, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative;

- la promozione di eventi e manifestazioni e la partecipazione volontaria dei cittadini al

raggiungimento dei fini statutari;

- le collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni e quanti altri perseguono gli stessi scopi;

- la raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di Enti Pubblici e di Organismi Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari, i redditi derivanti dal patrimonio.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 16

dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle deliberazioni dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute

nell'art.7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017,
l'associazione di promozione sociale può realizzare
attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e
con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le
associazioni di promozione sociale possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati, fatto comunque salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo
quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell'attività di interesse generale e al perseguimento
delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari o al cinque per cento del
numero degli associati.

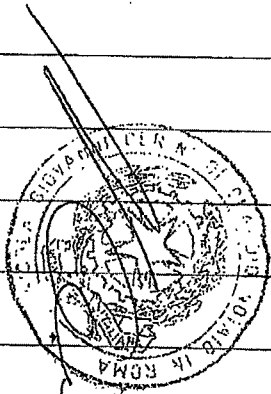
TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n.
117 del 2017, il numero degli associati non deve essere



inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

- essere in regola con la normativa antimafia;

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento

Stella
Vasini



in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del
positivo accoglimento della domanda, deliberato
dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo
direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la
deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi
l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande
non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio
del diritto di voto, di discussione e di intervento in
assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle

condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) SOCI ORDINARI

Soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche che condividendo i principi di solidarietà e le finalità dell'Associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

ART. 11) SOCI PARTECIPANTI

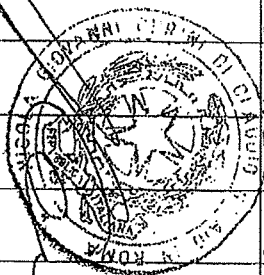
Sono soci partecipanti la vita dell'Associazione coloro che condividono le finalità statutarie operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative responsabilità, ed hanno diritto di essere eletti alle cariche associative.

ART. 12) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Donelli
A
Savino



L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

ART. 13) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

ART. 14) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 15) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 16) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e

non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

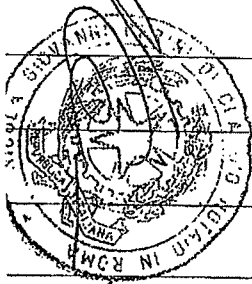
L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione.

In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.



Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 17) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 18) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;

- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;

- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 19) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 20) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta

*Quelli
che
hanno
il
voto*



elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 21) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 22) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 23) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione



Quelli D'aristo

dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 24) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi,

l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

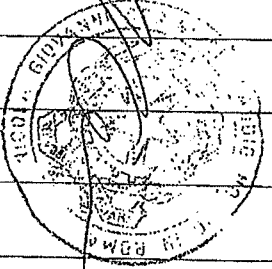
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:



a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si

trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 25) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita ad un'associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione senza scopo di lucro, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati

se ha un numero di associati pari o superiore a
cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai
dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di
controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 26) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo
composto da due o più membri, secondo il numero
determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017,
la maggioranza degli amministratori è scelta tra le
persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
giuridici associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di
onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod.
civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

Gli amministratori possono essere revocati con il
consenso unanime degli associati, solo se sussiste una
giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni
in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui
il consigliere sia stato sostituito;

- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 27) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto

gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 28) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 29) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli

amministratori e i direttori generali rispondono nei

confronti dell'organizzazione di volontariato, dei

creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi

degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n.

117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di

controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata

all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del

collegio sindacale è nominato dagli associati in

occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.

2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la

revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art.30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017,

l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art.31 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile

dell'organizzazione di volontariato;

- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art.15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 32) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art.13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 33) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

ART. 34) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 35) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 36) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il

parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti
in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano
applicazione gli articoli del presente statuto che
presuppongono detta iscrizione e le materie ivi
contemplate rimangono regolate dalle rilevanti
disposizioni suppletive di legge.

ART. 38) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni
dirette ai singoli associati verranno effettuate
utilizzando il recapito di ciascun associato risultante
dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo
direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la
responsabilità per mancata comunicazione delle
modificazioni di cui sopra.

ART. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs.
n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e

delle relative disposizioni di attuazione e le leggi
speciali in materia di associazione.

Quelli Esposito



*CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A DOCUMENTO
ORIGINALE CARTACEO*

(Art.22, D.Leg.vo n.82/2005 Art.68-ter, Legge n.89/1913)
Certifico io sottoscritto dottor **Nicola Giovanni Cerini**
Notaio in Roma, con studio in Via Giambattista Vico n. 1 ed
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente
file della mia firma digitale valida e non revocata,
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato in qualità
di "Certification Authority"), che la presente copia composta
di 37 fogli redatta su supporto digitale è conforme al
documento originale cartaceo.

Roma, Via Giambattista Vico, 1, addì 6 marzo 2024

File firmato digitalmente dal dott. Nicola Giovanni Cerini
Notaio.